SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

n. 31

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 28 novembre 1977)

INDICE

ANDERLINI: Provvedimenti da adottare a seguito dei risultati della Commissione di indagine sulla « giungla retributiva » (1248) (risp. MORLINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica con l'incarico di Ministro per le regioni*) . . *Pag.* 710

BALBO: Per l'abrogazione della circolare ministeriale n. 1536 del 4 marzo 1977, relativa al divieto di cumulo di incarichi per gli assistenti ordinari in congedo senza assegni (1205) (risp. FALCUCCI Franca, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 710

CIFARELLI: Sui provvedimenti da prendere contro le attuazioni di edilizia privata sull'area del Parco Ducale di Sassuolo (Modena) (787) (risp. PEDINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) 711

In merito all'attuazione dell'ampliamento del cimitero di Urbino (1281) (risp. PEDINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) . 712

Per il restauro del palazzo sito a Parma alla strada Farini, n. 48 (1337) (risp. PEDINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) 713

Per il restauro del palazzo sito a Parma in Borgo Tommasini n. 20 (1338) (risp. PEDINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) 713

COSSUTTA, BONAZZI: Per l'applicazione e il rispetto degli accordi tra Svizzera e Italia sui lavoratori frontalieri (897) (risposta MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 713

D'AMICO: Per l'appalto del progetto di irrigazione delle zone collinari dei comuni di Atessa e Paglieta (1357) (risp. DE MITA, *Ministro senza portafoglio*) 714

DI NICOLA: Provvedimenti da adottare per migliorare i collegamenti aerei tra Roma e Trapani (668) (risp. LATTANZIO, *Ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*) . . . . . *Pag.* 715

FABBRI: Sulle iniziative prese da Enti della provincia di Parma per acquisire al demanio pubblico il parco cosiddetto « dei boschi di Carrega » (1144) (risp. PEDINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) . . 716

FERMARIELLO, MOLA: Sul trattamento economico goduto dal presidente del Consorzio del porto di Napoli (1118) (risp. LATTANZIO, *Ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*) 717

GUARINO: Per l'adeguamento delle sanzioni pecuniarie fisse al valore attuale della lira (673); Per la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie fisse (1131);

GUARINO, GALANTE GARRONE, LAZZARI, BREZZI, ANDERLINI, LA VALLE, PASTI, BRANCA, VINAY: Per la rivalutazione degli importi in moneta corrente fissati dalle leggi vigenti, con riferimento in particolare alle norme del codice penale e ad altre leggi che fissano pene pecuniarie o sanzioni in danaro (62) (risp. BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*) 718

LI VIGNI, BOLDRINI Arrigo: Sul finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per un insediamento industriale in provincia di Teramo (656) (risp. DE MITA, *Ministro senza portafoglio*) 720

PELUSO: Sulle irregolarità nell'esito dell'ultimo concorso magistrale denunciate da un gruppo di insegnanti elementari della provincia di Cosenza (348) (risp. BUZZI, *Sotto-*

segretario di Stato per la pubblica istruzione) . . . . . *Pag.* 721

RIZZO: Sul mancato funzionamento della rete irrigua della Valle del Dittaino (Enna) (1206) (risp. DE MITA, *Ministro senza portafoglio*) 721

TEDESCHI: Sull'acquisto dei titoli del Banco Lariano da parte dell'Istituto San Paolo di Torino (1184) (risp. MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . 721

ANDERLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Visti i risultati cui è pervenuta la Commissione di indagine sulla « giungla retributiva », l'interrogante chiede di conoscere:

se non si intenda fissare un tetto per le retribuzioni del « settore pubblico allargato » e di tutte le altre organizzazioni ed imprese che, direttamente o indirettamente, ricevono finanziamenti dallo Stato, prendendo come punto di riferimento massimo la retribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri che, al netto e sommando l'indennità parlamentare al trattamento economico che gli compete per le sue funzioni, risulta inferiore ai 40 milioni di lire annui;

se non si intenda, inoltre, che i dipendenti di cui sopra, assolte le tasse, ricevano l'eventuale eccedenza delle loro remunerazioni in buoni del tesoro non commerciabili per almeno 5 anni;

se non si intenda, infine, dare disposizioni al Ministro delle finanze affinchè, nel « ridisegnare » la curva delle aliquote per l'IRPEF e le altre imposte dirette — rafforzata in tale campo ogni possibile azione contro le evasioni totali o parziali — tenga conto del limite di cui sopra per fare in modo che, da quel livello, l'aliquota di imposta produca effetti analoghi per tutti coloro che percepiscono altri redditi.

(4 - 01248)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sul problema sollevato dalla signoria vostra non sarà possibile esprimere orientamenti sicuri fin quando il CNEL non avrà manifestato il suo avviso sul testo integrale della relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

Si presume che la relazione del CNEL possa essere disponibile entro la fine del corrente anno.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica con l'incarico di Ministro per le regioni
MORLINO

15 novembre 1977

BALBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno procedere all'abrogazione della circolare ministeriale n. 1536 del 4 marzo 1977, almeno per la parte relativa al divieto di cumulo di incarichi per gli assistenti ordinari in congedo senza assegni, tenuto conto che gli assistenti in questione, finchè privi di retribuzione a causa del congedo, non possono essere considerati a carico del bilancio dello Stato.

(4 - 01205)

RISPOSTA. — Il divieto di conferimento di un secondo incarico agli assistenti ordinari trae origine da una precisa disposizione di legge (l'articolo 12 della legge 24 febbraio 1967, n. 12), la quale tassativamente stabilisce che « è vietato il conferimento di un secondo incarico sia retribuito che a titolo gratuito a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di un ente pubblico... ». L'assistente ordinario, pertanto, svolgendo già una specifica funzione, non può tenere più di un incarico di insegnamento, per incompatibilità sancita dal legislatore.

Ciò premesso, per quanto concerne gli assistenti in congedo senza assegni per incarico di insegnamento, è da ricordare che l'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, attribuisce agli stessi il trattamento economico nella misura prevista dall'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive

modificazioni, per gli incarichi esterni. Da ciò non si può tuttavia dedurre una più generale equiparazione degli assistenti in congedo agli incaricati esterni, valida ai fini del cumulo di due incarichi (ammesso dal legislatore per gli incarichi esterni).

Il Ministero — sentito il Consiglio superiore — ritiene che gli assistenti collocati in congedo per incarico di insegnamento debbano pur sempre essere compresi tra coloro che, istituzionalmente, « ricoprono un ufficio con retribuzione a carico dello Stato ». Pertanto ad essi è applicabile il terzo comma del succitato articolo 12 che, per tale categoria, vieta « il conferimento di un secondo incarico sia retribuito sia a titolo gratuito ».

È da sottolineare che, non applicandosi il divieto in parola, si attribuirebbe agli assistenti in congedo per incarico una posizione privilegiata, nel senso che gli interessati, pur conservando il posto di ruolo e l'inserimento giuridico in una determinata facoltà e pur godendo — a parte il trattamento economico — dei benefici connessi allo *status* di assistente di ruolo e in particolare della progressione di carriera, eserciterebbero ulteriormente una pluralità di funzioni come incaricati, in contrasto con la *ratio* della norma sul divieto di cumulo.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
Franca FALCUCCI

16 novembre 1977

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — **Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere contro le massicce attuazioni di edilizia privata progettate, per molte centinaia di metri cubi, con l'approvazione degli organi locali, sull'area dello storico Parco Ducale di Sassuolo (Modena).**

Si tratta, invero, di una zona verde che è indissolubilmente connessa, in un ambiente monumentale, con il maestoso Palazzo Estense, che fu costruito nel 1634, per il duca Francesco I, da Bartolomeo Avanzini e poi affrescato da insigni pittori.

In particolare, l'interrogante, di fronte all'imminenza di tale speculazione edilizia, ritiene che il Ministro potrebbe fare ricorso agli articoli 1 e 20 della legge n. 1089 del 1939, a diretta ed urgente salvaguardia di così importante complesso storico-ambientale.

(4 - 00787)

RISPOSTA. — La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia da oltre un anno si interessa della questione relativa alla tutela di quanto resta del parco ex ducale di Sassuolo (Modena).

Avuta notizia che il comune, a seguito dell'adozione di un nuovo piano regolatore generale, ha consentito la lottizzazione di una vasta area posta lungo il fiume Secchia, contigua al terreno che formava l'ex parco ducale, nonchè che ha previsto anche la lottizzazione a scopo residenziale dell'altra vasta zona già occupata dalla ceramica « Corona », area più a monte rispetto al fiume ed anche questa contigua al terreno che formava l'ex parco ducale, la Soprintendenza interessò alla questione la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Modena.

L'iniziativa della Soprintendenza è stata dettata da una vera e propria preoccupazione per la situazione che verrà a crearsi con le costruzioni degli edifici previsti nelle due lottizzazioni: infatti non solo le aree dell'ex parco ducale perderebbero la loro apertura verso il fiume e le colline prospicienti, ma è da presumersi anche che il parco stesso si trasformerebbe di fatto esclusivamente in una zona verde a servizio dei fabbricati, quasi un vero e proprio verde condominiale.

La Commissione eseguì un sopralluogo il 23 aprile 1976 per un diretto controllo delle alterazioni cui sarebbe stato sottoposto l'ambiente con i nuovi inserimenti edilizi.

In quella sede il sindaco di Sassuolo si impegnò a richiedere anche un parere dell'Istituto regionale per i beni culturali, il quale interpellato si espresse negativamente circa nuovi inserimenti nelle zone in questione, dissentendo in tal modo dall'orientamento degli altri organismi regionali che

avevano invece approvato i programmi edilizi comunali.

Nella seduta del 29 novembre 1976, la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Modena comunque, sulla scorta delle assicurazioni fornite dal sindaco di Sassuolo circa una considerevole riduzione della volumetria prevista, ha modificato le proposte di tutela avanzate dalla Soprintendenza ed ha votato a maggioranza la protezione di vaste zone del territorio comunale di Sassuolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, stralciando dalla tutela e, quindi, escludendole, proprio le zone interessate dai programmi edilizi.

Gli atti della Commissione sono stati pubblicati dall'albo pretorio di Sassuolo dal 14 luglio al 14 ottobre; periodo di tre mesi previsto dalla predetta legge n. 1497.

Pertanto, dato che l'efficacia del vincolo comincia a decorrere dalla data di pubblicazione degli atti, per le zone vincolate la tutela è già in atto.

Per quanto riguarda la zona interessata dalle iniziative edilizie di cui trattasi, è da dire che l'eventuale estensione del vincolo ad opera del Ministro (possibilità prevista dalla legge) sarà attentamente presa in esame in sede di perfezionamento del vincolo stesso.

È da escludersi infatti il ricorso alle misure preventive, previste dall'articolo 8 della citata legge n. 1497, in quanto la competente Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali si è già pronunciata negativamente in ordine alla tutela delle zone in questione.

Del resto non si può non rilevare come gli stessi organismi regionali non si siano espressi in modo concordante.

Il parere dell'Istituto regionale per i beni culturali è stato completamento disatteso.

È da auspicare pertanto che la questione venga attentamente riesaminata in sede locale al fine di pervenire ad una soluzione che sia riguardosa dei valori ambientali e paesistici della zona oltre che del necessario rispetto di un monumento dell'importanza del palazzo ducale di Sassuolo e del parco ducale, il cui impianto monumentale, anche se non completamente realizzato (ma del quale fortunatamente si conoscono i progetti e i disegni), ha un'importanza storico-documentaria che non può essere sottovalutata e soprattutto non dovrebbe essere distrutta.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
PEDINI

17 novembre 1977

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quale orientamento assumano i competenti organi del suo Dicastero e se, in particolare, venga sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali, in ordine alla progettata e, forse, imminente attuazione dell'ampliamento del cimitero di Urbino.

L'interrogante sottolinea i giudizi estetici contrastanti e le valutazioni tecniche che, dando adito a critiche, non possono che consigliare la massima cautela circa il progettato intervento che comporterà enormi opere di scasso e grandi manufatti in cemento, da realizzare sulla parte restante della collina, la quale, per l'altra metà, è occupata dall'esistente cimitero e dal mausoleo dei Duchi di Montefeltro, onde si pone il problema del rispetto che non deve essere negato a quello che è un già compiuto paesaggio di natura e di architettura.

(4 - 01281)

RISPOSTA. — Questo Ministero segue con interesse la questione di un previsto ampliamento del cimitero di Urbino, in località S. Bernardino.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche è infatti già interessata al dibattito che in sede locale e nazionale è in corso circa il progetto di ampliamento.

Nello scorso mese di giugno la Soprintendenza si rivolse direttamente all'amministrazione comunale di Urbino per avere ogni ragguaglio sia sulle intenzioni della stessa amministrazione, sia sull'entità del progetto in relazione alla notevole importanza monumentale e paesistica della località.

In tale occasione, benchè avesse accertato che la zona prescelta non è formalmente sottoposta alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma sita al limite di località vincolata, la Soprintendenza richiese che il progetto le venisse presentato e direttamente illustrato dal progettista, al fine di avere la più ampia visione della situazione in tutti i suoi aspetti.

Comunque, la Soprintendenza, a parte ogni considerazione su quelle che potranno essere le soluzioni tecniche di progetto, è fin d'ora perplessa sull'opportunità di realizzare un grosso insediamento sulla collina di S. Bernardino ed ha in programma, non appena in possesso degli elaborati tecnici di cui sopra, di sottoporre l'intera questione all'esame del competente Comitato di settore.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
PEDINI

12 novembre 1977

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere per superare la grave carenza di manutenzione e venire incontro alle esigenze di restauro del palazzo di architettura neoclassica che sorge in Parma alla strada Farini n. 48.
(4 - 01337)

RISPOSTA. — Questo Ministero segue da tempo le sorti e la conservazione del palazzo Carmi in Parma, via Farini n. 48.

Nel 1974 è stato concesso alla proprietà, da parte del Ministero della pubblica istruzione, allora competente, un contributo per lavori di sistemazione e restauro eseguiti sull'edificio.

Naturalmente, la sistemazione dell'edificio abbisogna di ulteriori lotti di lavori, per i quali verrà valutata la possibilità della concessione di un congruo contributo.

Non si esclude, infine, la possibilità dell'inserimento del restauro di palazzo Carmi nei prossimi programmi di intervento diretto, a totale carico dello Stato, che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia predisporrà per i futuri esercizi finanziari.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
PEDINI

21 novembre 1977

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere per superare la grave carenza di manutenzione e venire incontro alle esigenze di restauro del palazzo settecentesco che sorge a Parma in Borgo Tommasini n. 20.
(4 - 01338)

RISPOSTA. — Alla sistemazione ed al restauro del palazzo Belloni in Borgo Tommasini, 20, Parma, questa Amministrazione è interessata da diverso tempo.

Agli inizi degli anni '70 infatti, e precisamente il 16 marzo 1971, venne comunicato al proprietario dell'edificio monumentale il parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione, allora competente, in ordine alla promessa di contributo sui lavori da eseguirsi all'immobile in questione.

Anche in presenza di tale esplicita promessa, però, non è stato ancora dato corso al necessario restauro, per cui, pur considerando la promessa di contributo ancora valida in rapporto, beninteso, ad un aggiornamento del preventivo di restauro agli attuali costi di mano d'opera e dei materiali, non si esclude, ove il proprietario non provveda, un intervento diretto della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 della legge n. 1089 del 1° giugno 1939.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
PEDINI

21 novembre 1977

COSSUTTA, BONAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Considerato:

che con l'accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, è

stato convenuto che ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno, a beneficio dei comuni italiani di confine, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione alla fonte — a livello federale, cantonale e comunale — delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni, la cui compensazione finanziaria concordata è pari, rispettivamente, al 20 per cento per il 1974, al 30 per cento per il 1975 ed al 40 per cento per gli anni successivi;

che le tasse dei frontalieri che il solo cantone Vallese deve ristornare ai comuni ossolani ammontano a franchi svizzeri 449.552 per il 1974, 572.720 per il 1975 e a circa 470.000 per il 1976;

che ciò riguarda solo il 5 per cento circa dei nostri lavoratori frontalieri e, quindi, un tempestivo pagamento consentirebbe ai comuni interessati di affrontare la realizzazione di lavori pubblici ed assorbire anche una parte della disoccupazione provocata dagli stessi licenziamenti avvenuti fra i frontalieri,

gli interroganti chiedono di conoscere quali passi siano stati compiuti o si intendano compiere per ottenere l'applicazione ed il rispetto degli accordi.

(4 - 00897)

RISPOSTA. — Si risponde anche sulla base di elementi forniti dal Ministero degli affari esteri.

Si precisa che l'accordo italo-svizzero sul ristorno fiscale a favore dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 e già ratificato dall'Italia con legge 26 luglio 1975, n. 386, non può trovare applicazione non essendo ancora intervenuta la ratifica da parte svizzera.

Ciò è da ricondurre all'impostazione seguita dalle autorità di quel Paese le quali ritengono che l'applicazione dell'accordo stesso non possa essere disgiunta dal perfezionamento della convenzione tra l'Italia e la Svizzera firmata nel marzo del 1976 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio.

Detta convenzione, di cui l'accordo è parte integrante, è stata trasfusa, per la ratifica e l'esecuzione, in apposito disegno di legge, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 239).

Si segnala, inoltre, che nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 sono stati iscritti i capitoli n. 3494 e n. 7151 « per memoria », rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze, onde consentire le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione dell'accordo in parola.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
MAZZARRINO

12 novembre 1977

D'AMICO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni per le quali, da parte degli organi che presiedono alla Cassa per il Mezzogiorno, non si è ritenuto di includere, tra le opere da appaltare a breve, il progetto 23/50236 riguardante l'irrigazione delle zone collinari dei comuni di Atessa e Paglieta per un importo di lire 2.800.000 elaborato e presentato dal Consorzio della bonifica Frentana in Abruzzo.

Premesso:

che dal predetto Consorzio erano stati predisposti e presentati, a quanto è dato di sapere, tre diversi progetti di irrigazione di aree classificate di bonifica ricomprese nel comprensorio della sua giurisdizione, che la Regione Abruzzo per la parte di sua competenza aveva ritenuto proponibili per l'inserimento nel programma 1977;

che di essi progetti, quello sopra specificato è risultato incluso nel programma confermato anche dal CIPE;

che l'Ente richiedente, mentre accetta la motivazione addotta dagli Uffici della Cassa per il rinvio al programma 1978 dei progetti che al momento della definizione dei finanziamenti 1977 non erano ancora completa-

mente perfezionati negli elaborati tecnici, non riesce a darsi conto del mancato finanziamento del citato progetto 23/50236 immediatamente appaltabile;

che, come si legge nella nota 2265 del 27 settembre 1976 indirizzata tra gli altri al Ministro interrogato, « nel programma definitivo dei finanziamenti Cassa dell'esercizio 1977 risulterebbero invece inclusi progetti inesistenti e forse anche irrealizzabili per assenza addirittura dell'elemento essenziale, l'acqua »,

l'interrogante chiede se non sia da trovarsi il modo per correggere il possibile errore, concedendo il finanziamento occorrente per rendere subito realizzabili le opere di cui al progetto 23/50236 sopra più volte richiamato, che, tra l'altro, interessa un'area, il Sangro, nella quale, oltre l'urgente bisogno di darvi lavoro ai disoccupati esiste anche l'esigenza di far riacquistare fiducia nella capacità dei pubblici poteri di evitare ingiustizie che, si sa, non si è più disposti a patire supinamente.

(4 - 01357)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'irrigazione del comprensorio collinare di Atessa e Paglieta è stata inclusa nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno per il 1977.

Si fa inoltre presente che il relativo progetto è in fase di avanzata istruttoria e sarà sottoposto al più presto al preventivo esame della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

22 novembre 1977

DI NICOLA. — *Ai Ministri dei trasporti e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se e quali concreti provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di realizzare più agevoli collegamenti aerei fra la provincia di Trapani e la Capitale.

In atto tali collegamenti vengono effettuati giornalmente mediante un volo di andata (« BM-380 »), in partenza dall'aeroporto Birgi (Trapani-Marsala) alle ore 10,30, e un volo (« BM-381 ») in partenza da Roma Fiumicino, alle ore 12,50. La linea medesima è servita con apparecchi del tipo « F-27 ».

Si avverte che tali orari sono molto scomodi alla massa dei viaggiatori, a parte il fatto che molto spesso essi non vengono rispettati, specie alla partenza da Roma.

Pertanto vengono sollecitati servizi più adeguati e razionali, ed in particolare che siano cambiati gli orari attuali con l'istituzione di un volo in partenza da Trapani-Marsala fra le 6 e le 8 del mattino e di un volo in partenza da Roma nel tardo pomeriggio, e che siano immessi aerei più capaci, tipo « DC-9 ».

Ne risulteranno indubbiamente agevolati commercio e turismo e gli scambi in generale, a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di Trapani e della Sicilia occidentale, e con sicura prospettiva di incremento del traffico aereo.

(4 - 00668)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del turismo e dello spettacolo.

L'inserimento sulla tratta Trapani-Roma e viceversa di aerei più capaci dei Fokker F.27, quali i DC.9, con possibili variazioni di orario, può essere attuato solo in caso di futuro aumento di traffico da e per Trapani con la capitale.

E ciò in quanto l'attuale traffico risulta finora pienamente soddisfatto, tranne particolari punte stagionali, dal sistema dei collegamenti con il Fokker F.27.

Per quanto concerne gli orari dei voli, si fa presente che, essendo Trapani il punto d'avviamento del traffico da e per Pantelleria e Lampedusa, essi sono necessariamente condizionati al rispetto delle coincidenze tra i voli con Roma e quelli con le isole suddette, coincidenze che, molto spesso, hanno costituito la causa dei ritardi lamentati.

Ma si può affermare che tali ritardi, imputabili sempre a situazioni contingenti, vanno attualmente riducendosi a seguito di un sollecitato maggior impegno della compagnia Alitalia.

Comunque, si assicura che questo Ministero seguirà attentamente il problema, tenendo nel dovuto conto le esigenze locali.

Il Ministro dei trasporti
e ad interim *della marina mercantile*
LATTANZIO

22 novembre 1977

FABBRI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.* — Per sapere se siano a conoscenza delle iniziative poste in essere dagli Enti locali della provincia di Parma, riuniti in consorzio, per acquisire al demanio pubblico il compendio immobiliare, di inestimabile valore naturale e paesistico, costituito dal parco cosiddetto « dei boschi di Carrega », nel territorio dei comuni di Sala Baganza, Collecchio e Felino.

Poichè tali iniziative, fino ad ora, non hanno potuto concretarsi soprattutto per mancanza di disponibilità finanziarie e per la carenza legislativa, sia sul piano nazionale che su quello regionale, in tema di parchi e di riserve naturali, e poichè si tratta di un comprensorio naturalistico creato fin dai tempi dei Farnese, con essenze arboree di straordinaria rarità e con una fauna egualmente rara ed eccezionale, arricchito da un complesso edilizio ed architettonico anch'esso di notevole valore storico ed artistico, posto, per di più, in una zona vicina a grossi centri urbani, si chiede se non si ritenga doveroso intervenire, sotto il profilo sia normativo che finanziario, per assicurare la sollecita realizzazione del piano di acquisizione già predisposto dal consorzio per i « boschi di Carrega », allo scopo di consentire l'utilizzazione di tale patrimonio da parte di tutti i cittadini e di evitare il pericolo incombente di una sua dispersione o manomissione.

(4 - 01144)

RISPOSTA. — È stato già chiesto alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia il parere in merito all'acquisizione, da parte del pubblico « Consorzio boschi di Carrega », del comprensorio cosiddetto dei « Boschi di Carrega » in provincia di Parma.

Detta Soprintendenza, non potendosi prendere in considerazione un'eventuale acquisizione dei beni in argomento da parte del demanio pubblico dello Stato, dato che la consistenza dei beni non è tale da giustificare la creazione di un parco nazionale, che costerebbe enormemente all'erario sia per l'acquisizione che per la manutenzione e la custodia, ha espresso il proprio parere favorevole all'acquisizione dei luoghi da parte del citato consorzio, ravvisando in tale soluzione un'ottima prospettiva di tutela dell'ambiente e del bene paesistico in questione.

Il comprensorio dei « Boschi di Carrega » ha un'estensione di circa 700 ettari; è attualmente suddiviso in tre zone principali (una di proprietà della società IBCI — Iniziative Boschi di Carrega Immobiliari —, l'altra rimasta agli antichi proprietari Francobaldo e Pietro Carrega di Lucedio, la terza di proprietà dei signori Salvarani).

Tutto l'insieme è stato assoggettato a tutela, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 3 aprile 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 aprile 1965), con decreto ministeriale 25 gennaio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1966), con decreto ministeriale 30 aprile 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1966). Il compleso è costituito nella generalità da bosco ceduo con varie plaghe di seminativi incolti. La presenza di alberi di alto fusto è irrilevante.

Le poche essenze di pregio (cedri del Libano e sequoie africane ed altre piante rare) si trovano nel perimetro del monumentale « Casino dei Boschi », in proprietà Carrega, tutelato con decreto ministeriale 17 giugno 1963 ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

In una delle tre parti sopra accennate (quella di proprietà della società IBCI) è in fase di realizzazione un ragionato insediamento edilizio, approvato nel 1967 dal Ministero della pubblica istruzione, allora competente.

La tutela esercitata fino ad oggi dagli Uffici di questo Ministero ha impedito che

l'insieme venisse danneggiato da interventi non appropriati. Quanto è stato permesso di realizzare infatti è perfettamente contenuto nei più scientifici termini di una logica evoluzione del paesaggio, senza arrecare alcuna perdita dei valori ambientali, boschivi ed esteriori dei quadri naturali originari.

Sono state salvaguardate tutte le visuali, tutti i profili naturali e tutti gli aspetti estetici originari.

Si ricorda infine che con il 1° gennaio 1978 le funzioni amministrative in materia di bellezze naturali sono state delegate alle regioni, le quali potranno, nella loro autonomia, assumere tutte le iniziative previste dalle leggi vigenti in materia.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
PEDINI

12 novembre 1977

FERMARIELLO, MOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

a quanto ammonta l'appannaggio annuo complessivo fissato a favore del presidente del Consorzio del porto di Napoli, recentemente nominato;

qual è la differenza rispetto ai trattamenti assicurati ai commissari che precedentemente hanno diretto il Consorzio stesso;

quanto sono costati — e quali ne sono i risultati — i viaggi compiuti dal suddetto presidente in Brasile e in altre parti del mondo.

(4-01118)

RISPOSTA. — La misura dell'indennità annua spettante al presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli è tuttora in corso di determinazione da parte del Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1974, n. 46.

Ai Commissari in precedenza preposti al Consorzio in argomento veniva corrisposta un'indennità mensile lorda di lire 550.000.

Come è noto, ai sensi dell'artcolo 1, secondo comma, del citato decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, al Ministero della marina mercantile competono poteri di vigilanza nei confronti del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

In virtù di tali poteri il predetto Consorzio è stato invitato a fornire chiarimenti sugli scopi e il costo dei viaggi effettuati all'estero dal presidente nel corso del corrente anno e l'Ente ha, pertanto, riferito che il presidente nel periodo anzidetto ha effettuato tre viaggi in Paesi esteri, e segnatamente in Brasile dal 14 al 25 febbraio, negli Stati Uniti dal 21 aprile al 2 maggio e a Bruxelles dal 6 all'11 giugno.

Il viaggio in Brasile è stato motivato dal fatto che, in seguito alla chiusura del suo deposito di Beirut, l'Istituto Brasileiro do Cafè si è trovato nella necessità di disporre di un nuovo punto di appoggio mediterraneo per servire i suoi commerci con i paesi dell'Africa settentrionale, del Medio Oriente, con la Grecia e la Turchia e ha mostrato interesse all'ipotesi della utilizzazione del porto di Napoli come deposito del caffè brasiliano.

Circa il viaggio negli Stati Uniti, il presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli ha chiarito che la missione è in relazione al fatto che egli, essendo membro dell'International Association Ports and Harbors, è stato invitato a partecipare ai lavori della Xª assemblea ordinaria dedicata al ruolo dei porti nello sviluppo economico mondiale.

Infine, con telegramma del 26 maggio 1977 del Direttore generale della Comunità europea, il presidente è stato invitato a partecipare alla riunione plenaria dei responsabili dei principali porti marittimi da tenersi a Bruxelles.

Le missioni relative sono state liquidate secondo le modalità e i limiti di cui alla legge n. 836 del 1973 e successivo decreto ministeriale 2 marzo 1976 nelle seguenti misure lorde:

a) viaggio in Brasile, lire 1.791.189;

b) viaggio negli Stati Uniti, lire 2 milioni 281.077;

c) viaggio a Bruxelles, lire 601.117.

Il Ministro dei trasporti
e ad interim *della marina mercantile*
LATTANZIO

9 novembre 1977

GUARINO, GALANTE GARRONE, LAZZARI, BREZZI, ANDERLINI, LA VALLE, PASTI, BRANCA, VINAY. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga altamente opportuno istituire la prassi di disegni di legge, da presentarsi periodicamente (ogni due anni e, se del caso, anche in tempi più brevi) ai fini della rivalutazione (o anche, si fa per dire, della riduzione) degli importi in moneta corrente fissati dalle leggi vigenti.

Si fa notare, a tal proposito, che la revisione di cui sopra è suggerita dal fatto che la moneta nazionale è in progressiva, più o meno rapida, svalutazione e che, pertanto, gli importi fissati all'origine da ciascuna legge devono essere, anche a salvaguardia delle entrate pubbliche, periodicamente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, il che potrebbe effettuarsi in coincidenza con la presentazione alle Camere della legge sul bilancio.

Il provvedimento (da emettersi, si ripete, periodicamente) acquista carattere di particolare doverosità nei confronti delle norme del codice penale e di numerosissime altre leggi (confronta M. Dini, « Reati e pene nelle leggi speciali », editore Giuffrè, Milano), le quali fissano pene pecuniarie (di multa o ammenda) o sanzioni in danaro equiparate, sia pure « depenalizzate ». La finalità afflittiva (e preventiva) di tali sanzioni pecuniarie viene ad essere ovviamente vanificata dalla mancanza di una revisione periodica che ripristina, in termini di valore corrente della moneta, la « carica » delle sanzioni stesse, carica attualmente ferma, per la legislazione anteriore al 1948, alla ormai lontana legge di cosiddetto « aumento (*rectius*: rivalutazione) delle sanzioni pecuniarie » 12 luglio 1961, n. 603. Mentre la vigorìa delle sanzioni pecuniarie diminuisce con la svalutazione, resta intatto il vigore delle sanzioni detentive (ergastolo, reclusione, arresto), il che rende il fenomeno, se non periodicamente corretto, comparativamente ancora più ingiusto.

Si fa notare, infine, che la prassi qui suggerita non richiede « concerti » con altri Ministeri, trattandosi, nella specie, di disegni di legge di puro e semplice adeguamento degli importi pecuniari ai dati reali (e ufficiali) dell'economia del paese.

(4 - 00062)

GUARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, con riferimento ad una precedente interrogazione del luglio 1976, cui non è stata data risposta alcuna:

a) se tenga presente che la svalutazione monetaria degli ultimi quindici anni ha reso notevolmente tenui (e in taluni casi, per quelle di più antica data, grottescamente irrilevanti) le sanzioni pecuniarie fisse (penali o depenalizzate), di cui si è mancato sinora di procedere alle indispensabili rivalutazioni periodiche;

b) se condivida il parere dell'interrogante, secondo cui questa grave omissione ha correlativamente affievolito la carica afflittiva delle predette sanzioni;

c) se ritenga pertanto urgente e indifferibile, per la dignità stessa delle leggi vigenti, un congruo adeguamento delle sanzioni stesse al valore attuale della lira;

d) se abbia calcolato che l'adeguamento di cui sopra, portando le entrate del capitolo relativo da 25 ad almeno 100 miliardi annui, fornirebbe allo Stato, nel giro di quattro o cinque anni, i fondi (pari, nelle dichiarazioni ministeriali, a 400 miliardi) di cui l'amministrazione della giustizia ha stretto bisogno per la costruzione di nuovi stabilimenti carcerari e per il riattamento degli stabilimenti vecchi.

(4 - 00673)

GUARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, anche con riferimento alle precedenti interrogazioni del luglio 1976

e del gennaio 1977, cui non è stata data alcuna risposta:

a) se si renda conto che la svalutazione monetaria degli ultimi 15 anni ha reso notevolmente tenui (e in taluni casi, per quelle di più antica data, grottescamente irrilevanti) le sanzioni pecuniarie fisse (penali o depenalizzate), delle quali si sia mancato sinora di effettuare le indispensabili rivalutazioni periodiche;

b) se condivida il parere dell'interrogante secondo cui tale grave omissione ha correlativamente affievolito la carica afflittiva delle predette sanzioni;

c) se ritenga, pertanto, urgente ed indifferibile per la dignità stessa delle leggi vigenti, un congruo adeguamento delle sanzioni stesse al valore attuale della lira;

d) se abbia calcolato che l'adeguamento di cui sopra, portando le relative entrate del bilancio della giustizia da 25 ad almeno 100 miliardi annui, avrebbe fornito allo Stato, nel giro di 4 o 5 anni, i fondi (pari a 400 miliardi) di cui l'amministrazione della giustizia ha chiesto invece l'erogazione ai contribuenti onesti, per costruire nuovi stabilimenti carcerari e per riattare degli stabilimenti vecchi.

(4 - 01131)

RISPOSTA. — Si risponde congiuntamente alle tre interrogazioni, che riguardano tutte lo stesso argomento, comunicando quanto appresso.

Il Governo ritiene opportuno un aggiornamento delle pene pecunarie, allo scopo di assicurare la finalità effettiva delle stesse e di eliminare il crescente squilibrio tra le pene pecuniarie da una parte e le pene detentive dall'altra.

A suo tempo, invero, è stato seguìto con interesse il disegno di legge n. 66, presentato in materia al Senato il 21 luglio 1976 dal senatore Guarino, concernente « adeguamento monetario delle sanzioni pecuniarie penali o depenalizzate », e tuttora pendente dinanzi alla Commissione giustizia di quella Assemblea, in attesa di ulteriori approfondimenti suggeriti dal relatore e da altri senatori.

Peraltro il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato e presentato alla Camera dei deputati il 18 ottobre 1977 un disegno di legge (atto parlamentare n. 1799) dal titolo « modifiche al sistema penale » che riguarda, oltre alla materia della depenalizzazione, delle pene sostitutive ed altri importanti istituti, anche il problema segnalato nelle interrogazioni. Invero l'articolo 52 del cennato disegno di legge n. 1799 prevede un aumento differenziato delle pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali e delle sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603; delle pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della citata legge 12 luglio 1961, n. 603; delle pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo la ripetuta legge n. 603 del 1961 e fino al 31 dicembre 1970 e, infine, delle pene pecuniarie previste dalle leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e sino al 31 dicembre 1975. Nell'articolo 53 è prevista, altresì, la rivalutazione, secondo le disposizioni dell'articolo precedente, delle sanzioni pecuniarie che, previste originariamente come pene, sono state successivamente depenalizzate.

Altra questione è invece quella prospettata, in via principale, nella interrogazione n. 4 - 00062 e cioè l'istituzione di una prassi generale di emanare periodicamente (ogni due anni e se del caso in tempi più brevi) disegni di legge allo scopo di aggiornare « sulla base degli indici ISTAT » gli importi di moneta corrente fissati dalle leggi vigenti.

In proposito, a parere di questa Amministrazione, l'istituzione di tale prassi, in quanto diretta ad un aggiornamento automatico e indiscriminato di tali importi, andrebbe incontro ad ostacoli di ordine pratico e giuridico difficilmente superabili.

Rilevasi, in primo luogo, che l'aggiornamento, per risultare effettivamente adeguato all'indice attuale di svalutazione monetaria, dovrebbe essere basato su coefficienti di rivalutazione differenziata da stabilirsi con riferimento alla data di entrata in vigore

delle singole leggi concernenti gli importi stessi, tenendo presente che per alcuni di questi sono intervenuti in passato provvedimenti di rivalutazione.

In secondo luogo, si osserva che un aggiornamento automatico e indiscriminato si rivela incompatibile con la varietà degli istituti, cui gli importi si riferiscono.

Al riguardo va considerato che, comportando le loro peculiari caratteristiche, per ognuno di essi, una differente disciplina legislativa, la proporzione tra l'ammontare degli importi stabiliti nell'ambito delle singole discipline e l'indice di rivalutazione monetaria non può essere determinata in modo uniforme.

È, pertanto, necessario che l'aggiornamento sia effettuato tenendo presente, caso per caso, le finalità perseguìte dal legislatore nello stabilire gli importi relativi a ciascun istituto nel quadro della relativa disciplina normativa e in relazione alle valutazioni connesse con le molteplici esigenze del corpo sociale.

L'impossibilità di un adeguamento generalizzato balza evidente ad esempio per quanto concerne gli importi in moneta corrente stabiliti negli articoli 7 e seguenti del codice di procedura civile in tema di competenza per valore; ed invero, l'aggiornamento monetario dei limiti della competenza per valore degli organi della giurisdizione ordinaria implica una serie di valutazioni che non possono essere fatte in sede di aggiornamento automatico generalizzato.

Lo stesso dicasi per la materia tributaria.

Gli importi in moneta corrente riguardanti, ad esempio, in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, gli scaglioni di reddito imponibile potrebbero essere aggiornati soltanto nel quadro di una revisione della disciplina legislativa dell'imposta, in cui la tabella è inserita, se non altro per il necessario adeguamento dell'ammontare delle aliquote in essa stabilite.

Per quanto riguarda le ultime parti delle interrogazioni 4-00673 e 4-01131 si fa presente che alla soluzione del problema dell'edilizia penitenziaria in dette parti segnalato, il Governo ha già dato l'avvio con un apposito disegno di legge divenuto la legge 1° luglio 1977, n. 404, che dispone un aumento di circa 400 miliardi dell'apposito stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativa al programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

25 novembre 1977

LI VIGNI, BOLDRINI Arrigo. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia riguardante un insediamento industriale in provincia di Teramo, per il quale sarebbe in corso un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno a favore di una società per azioni della quale il signor Antonio Dradi sarebbe uno dei principali azionisti.

Se la notizia è esatta, gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo, prima di avallare tale operazione, hanno assunto informazioni complete sul precitato imprenditore che, in questi ultimi tempi, ha chiuso tutte le aziende calzaturiere di cui era proprietario nelle zone di Forlì e di Ravenna, e precisamente a Cusercoli e Fusignano, venendo in tal modo meno alla funzione sociale che l'imprenditore deve svolgere.

Gli interroganti non vogliono certamente ostacolare investimenti nel Mezzogiorno che, anzi, ha diritto a scelte prioritarie, ma chiedono solo l'assicurazione che lo Stato si sia seriamente garantito, come sempre dovrebbe avvenire, perchè un pubblico finanziamento sia unicamente indirizzato al fine sociale e non debba, ancora una volta, rischiare di essere volatilizzato attraverso disinvolte gestioni.

(4-00656)

RISPOSTA. — Alla Cassa per il Mezzogiorno non risulta pervenuta alcuna richiesta di incentivi da parte SAV, nella considerazio-

ne che tale sigla esprima una ragione sociale e non la denominazione di uno stabilimento.

Neanche a nome del signor Dradi, presunto azionista della società, risulta pervenuta richiesta alcuna.

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

22 novembre 1977

PELUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale esito abbia avuto l'esposto-denuncia presentato da un gruppo di insegnanti elementari della provincia di Cosenza, i quali hanno lamentato — con l'appoggio solidale della locale CGIL-scuola — irregolarità nell'esito dell'ultimo concorso magistrale, e precisamente in relazione all'attribuzione di un maggior punteggio ad un certo numero di concorrenti dichiarati invalidi civili.

(4 - 00348)

RISPOSTA. — Si precisa che per il conferimento delle riserve agli iscritti nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso magistrale il provveditore agli studi di Cosenza si è attenuto alla legge 2 aprile 1976, numero 482, ed alle direttive impartite con circolare ministeriale prot. n. 4009 del 13 settembre 1976, tant'è che nessun concorrente controinteressato ha prodotto ricorso.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
BUZZI

26 novembre 1977

RIZZO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per i quali non funziona la rete irrigua — costruita e ultimata da diversi anni — che si diparte dalla diga Nicoletti sul torrente Bozzetta in agro di Leonforte (Enna) e destinata non solo alla irrigazione di 2.000 ettari circa di terreni nella valle del Dittaino, ma altresì a fornire l'acqua necessaria all'insediamento industriale del Dittaino.

(4 - 01206)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'adduttore delle acque dal serbatoio Nicoletti, per l'irrigazione dei terreni dell'Alto Dittaino, ha presentato alcuni inconvenienti che ne hanno ritardato l'impiego.

Il Consorzio di bonifica è stato, in conseguenza, interessato dalla Cassa per il Mezzogiorno a compiere opportuni approfonditi accertamenti sia per la determinazione delle cause del danno, che per una valutazione di esso ai fini del ripristino della funzionalità dell'opera.

Nel dare assicurazione che la Cassa segue attentamente la situazione al fine di pervenire all'adozione delle pertinenti determinazioni, si fa presente comunque che gli attuali programmi esecutivi del cennato Istituto non prevedono ulteriori estendimenti dell'intervento irriguo nel comprensorio.

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

22 novembre 1977

TEDESCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — A seguito del blocco delle contrattazioni dei titoli del Banco Lariano da parte dei procuratori e degli agenti di cambio di tutte le Borse italiane, che protestano per il prezzo che una Banca di diritto pubblico, l'Istituto San Paolo di Torino, ha pagato alla « Montedison », l'interrogante, nell'interesse degli azionisti di minoranza del Banco Lariano. chiede che il Ministro fornisca doverosi chiarimenti in merito ai seguenti punti:

1) chi abbia autorizzato l'Istituto San Paolo di Torino a pagare per le azioni del Banco Lariano un prezzo quasi doppio (9960 lire ad azione) di quello quotato dalle Borse;

2) come mai l'Istituto San Paolo di Torino non abbia preferito lanciare sul mercato una regolare OPA, salvando così gli interessi dei piccoli azionisti del Banco Lariano e rispettando quelle stesse indicazioni di riforma espresse dal potere politico, che vogliono

la Borsa come unico luogo di contrattazione dei titoli azionari;

3) se risponde al vero che il denaro incassato dal San Paolo di Torino sia appena servito a pagare lauti interessi bancari ed altrettanto lauti stipendi.

(4 - 01184)

RISPOSTA. — Si risponde anche sulla scorta dei dati informativi comunicati dalla Banca d'Italia, avvertendosi che la materia ha formato oggetto della risposta data dall'onorevole sottosegretario Antonio Mazzarrino all'interrogazione 3 - 00440 del senatore Luzzato Carpi.

Il prezzo pagato dal San Paolo per l'acquisto della partecipazione azionaria di maggioranza nel Banco Lariano corrisponde a quello di lire 9.960 per azione rispetto a lire 5.400 dell'ultima quotazione rilevata in Borsa prima che il Comitato direttivo della Borsa di Milano decidesse, per protesta, di sospendere la quotazione del titolo dello stesso Banco e chiedesse altresì alla CONSOB di disporne la sospensione in via ufficiale.

Si precisa, in proposito, che la protesta dei procuratori della Borsa milanese, condivisa dal Comitato direttivo degli agenti di cambio, è nata dal fatto che il passaggio del pacchetto azionario del Banco Lariano era avvenuto fuori Borsa, con esclusione dalla transazione stessa degli azionisti di minoranza, per cui si chiedeva che il San Paolo si dichiarasse disposto ad acquistare sul mercato, per un periodo di almeno 15 giorni, tutti i titoli che fossero stati offerti allo stesso prezzo di quelli già acquistati dalla società finanziaria FINGEST e cioè 9.960 lire per azione.

La CONSOB ha dichiarato inammissibile la richiesta sospensione delle quotazioni del titolo, non ricorrendo alcun presupposto per un provvedimento del genere.

La protesta dei procuratori è poi cessata e dal giorno 11 luglio sono riprese le negoziazioni e le quotazioni ufficiali in borsa del titolo del Banco Lariano.

Deve osservarsi che l'Istituto bancario San Paolo, in base alla legislazione vigente, non aveva nessun obbligo di acquistare tramite Borsa il pacchetto di controllo del Banco Lariano e quindi di aderire alla richiesta dei procuratori; la problematica posta con la protesta di questi ultimi è tuttavia di grande rilievo, come d'altra parte è dimostrato dal disegno di legge del senatore Aletti ed altri recante disciplina della cessione dei pacchetti di controllo di titoli quotati in borsa, in atto all'esame del Senato. Con tale disegno di legge si intende regolamentare l'acquisto del pacchetto di controllo, stabilendo che la relativa operazione debba avvenire attraverso: *a*) un'offerta pubblica di acquisto, oppure *b*) acquisto del pacchetto di controllo e del rimanente quantitativo offerto di titoli della stessa categoria. Ciò allo scopo di tutelare il piccolo azionista, facendo in modo che il prezzo di acquisto del pacchetto di controllo non sia troppo elevato rispetto alle altre azioni.

Allo stato attuale, peraltro, in mancanza di una quasivoglia disciplina in materia, non può non ammettersi, per ovvie motivazioni, che il prezzo di acquisto di una partecipazione di controllo possa comprendere anche un cosiddetto « premio », che invece non spetterebbe alle azioni di minoranza.

L'operazione di acquisto del pacchetto di controllo del Banco Lariano è stata debitamente autorizzata dalla Banca d'Italia nell'ambito delle attribuzioni ad essa riconosciute dalla legge bancaria. Nel procedere a detta autorizzazione la Banca centrale ha tenuto ovviamente presente la situazione tecnica dell'Istituto bancario San Paolo, che è stata valutata soddisfacente sia sotto l'aspetto dell'adeguatezza dei fondi patrimoniali, che della qualità degli immobilizzi e dello stato di liquidità aziendale, tali da consentire di fronteggiare gli oneri derivanti dall'operazione in esame senza pregiudizio per la normale attività del San Paolo stesso. Ciò, d'altra parte, trova riscontro nel bilancio ufficiale del San Paolo, azienda bancaria, al 31 dicembre 1976, le cui voci dell'attivo e la consistenza dei fondi patrimoniali e riserve, con un utile netto emergente di lire 2.794 milioni, denotano una situazione rassicurante. Così pure il bilancio al 31 dicem-

bre 1976 del Banco Lariano espone una buona situazione patrimoniale e finanziaria, espressa in un utile netto di esercizio pari a lire 4.293 milioni.

Relativamente al punto dell'interrogazione riportante asserzione in ordine alla destinazione delle disponibilità del San Paolo di Torino si rileva che le norme vigenti riconoscono agli Istituti di credito piena autonomia operativa in ordine agli impieghi di fondi.

Naturalmente, ove dovessero essere accertate, nell'esercizio dei poteri di controllo attribuiti dalla legge all'organo di vigilanza, irregolarità di vario genere, questo Ministero e la Banca d'Italia non mancheranno di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza che si rendessero necessari.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
MAZZARRINO

12 novembre 1977